

Modalità di esecuzione del servizio

Le attività di trasporto e accompagnamento sociale con vettura sono erogate nell'ambito del territorio del Comune di Genova secondo quanto richiesto e poi autorizzato dal Comune di Genova.

Qualora per ragioni particolari il punto di partenza e/o il punto di arrivo fossero individuati fuori dal territorio del Comune di Genova, la Civica Amministrazione può riconoscere al beneficiario il percorso entro i confini comunali. L'ulteriore tragitto extraurbano dovrà essere garantito dal soggetto accreditato fino al punto di arrivo/partenza (sede di lavoro e centro semiresidenziale) al costo chilometrico a carico del beneficiario del servizio.

Il soggetto accreditato deve garantire il servizio di accompagnamento sociale con vettura almeno con il seguente orario:

- per il servizio lavorativo: tutti i giorni - festivi e feriali – dalle ore 5:00 (partenza dalla residenza del beneficiario) alle ore 24:00 (arrivo alla destinazione);
- per il servizio riabilitativo e inserimento lavorativo: tutti i giorni feriali dalle ore 7:00 (partenza dalla residenza del beneficiario) alle ore 19:00 (arrivo alla destinazione).

Il soggetto accreditato è tenuto al rispetto degli orari concordati con il beneficiario o il suo care-giver, con un margine di tolleranza di 10 minuti, fatte salve situazioni eccezionali e casi di forza maggiore (manifestazioni, cortei, traffico eccezionale, emergenze cittadine, eventi meteo straordinari, ecc.).

Per ogni beneficiario l'Ente trasmette al soggetto accreditato uno "schema riepilogativo del patto di accreditamento" (allegato F) con le seguenti informazioni:

- a) Committente;
- b) Identificativo utente;
- c) Nominativo utente;
- d) Tipologia di servizio;
- g) Punto di partenza e punto di arrivo standard (residenza e centro semiresidenziale o sede di lavoro);
- h) Condizioni particolari di trasporto, relative alla mobilitazione e al posizionamento:
 1. necessità di viaggiare solo;
 2. necessità di posizionamento sul sedile anteriore;
 3. necessità del secondo accompagnatore ed eventuali indicazioni sul rispetto del genere;
 4. necessità della presenza durante il trasporto di altre persone (non più di uno per utente);
 5. necessità di caricare la carrozzina pieghevole sul mezzo;
 6. necessità di vettura con pedana.

Nel caso di disabilità particolarmente gravi o in presenza di situazioni logistiche e/o familiari particolarmente complesse e/o fragili, se richiesto dal sanitario di riferimento, può essere previsto il prelievo direttamente presso l'abitazione.

Sono a carico del soggetto accreditato le attrezzature e i presidi per il corretto posizionamento del beneficiario durante il trasporto in sicurezza e nel rispetto del codice della strada, compreso l'eventuale utilizzo di montascale messo a disposizione dal beneficiario o dal gestore.

Per punto di partenza e di arrivo si devono intendere quelli indicati nel patto di servizio (allegati E – F), di norma:

- a) per l'abitazione: il portone di accesso al civico;

- b) per gli altri punti di partenza e di arrivo: il punto di accoglienza della struttura o della sede di lavoro.

Una diversa configurazione dei punti di partenza e di arrivo può essere prevista per le situazioni indicate in sede di presentazione della domanda.

Il soggetto accreditato deve assicurarsi, qualora previsto, che i beneficiari che usufruiscono del trasporto lavorativo, riabilitativo e di addestramento lavorativo, siano presi in carico dai familiari o da un adulto, appositamente incaricato dalla famiglia, o dal personale di accoglienza presso il punto di arrivo. È una responsabilità dell'accreditato assicurarsi dell'identità dei soggetti sopra indicati.

L'autista e l'accompagnatore sono tenuti a prestare aiuto al beneficiario, ai familiari o incaricati, al personale di accoglienza, nelle operazioni di salita e discesa dall'automezzo e di accompagnamento presso il punto di partenza e il punto di arrivo, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, indossare abbigliamento da esterno e verificare che tutti gli oggetti personali siano ritirati dalla vettura.

È fatto divieto, durante l'esecuzione del servizio, di:

- a) far salire sulla vettura persone non autorizzate dall'Ente;
- b) effettuare soste e fermate per rifornimenti di carburante, operazioni di manutenzione o per motivi personali dell'autista e/o dell'accompagnatore, salvo motivi di necessità o ragioni di urgenza.

È data facoltà di effettuare trasporti multipli, cioè trasporto e accompagnamento di più utenti contemporaneamente, purché sia consentito nella presentazione della domanda e non comporti disagi per i beneficiari, sia in termini di scostamento dagli orari di partenza e arrivo, sia riferibili ad altri fattori (esempio: comfort rispetto allo spazio disponibile in vettura, lunghezza del tragitto, ecc.). Qualora siano trasportati contemporaneamente più di 3 utenti, opzione consentita solo per gli automezzi a 7/9 posti, è obbligatoria la presenza di un accompagnatore oltre all'autista. Il costo dell'accompagnatore si intende ammortizzato dalla sommatoria dei contributi dei singoli utenti.

La valutazione della sussistenza del disagio di cui al punto precedente è valutata dall'Ente.

Il soggetto accreditato deve garantire il servizio agli utenti autorizzati per il trasporto lavorativo che necessitano di elevata flessibilità oraria non gestibile all'interno di una programmazione standard ed espressamente autorizzati. Tali utenti rappresentano attualmente una percentuale inferiore al 3% sul totale dei beneficiari di detto servizio.

Il soggetto accreditato è tenuto a far fronte con tempestività e diligenza alle situazioni di emergenza che coinvolgono l'utenza, attivando eventuali corse non programmate che si rendono necessarie in casi motivati e imprevedibili (emergenza neve, malore improvviso, mancanza riscaldamento, ecc.).

Il soggetto accreditato deve garantire la prestazione prevista, mettendo a disposizione mezzi e personale in relazione alla tipologia di attività per la quale ha chiesto e gli è stato riconosciuto l'accREDITAMENTO.